

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

COPIA

IL PRESIDENTE

f.to (Congiu dott. Gianluca.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3

del 11.05.2016

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni;
- è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal **06.06.2016** trasmessa al Comitato Circostrizionale/Regionale il ===== con prot. N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;

- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento n. _____ del _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

OGGETTO:	PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E CONFERMA TARIFFE IN ESSERE
-----------------	--

L'anno duemilasedici giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **18.45** nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria

Risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
CONGIU GIANLUCA	X	
BALLOI GIAN BASILIO	X	
DEIANA LORIS	X	
ENNE GIOVANNI	X	
MULAS ANTONIA	X	
MULAS CRISTIAN	X	
MURA MARIA MERCEDE	X	
MURGIA LUCIA		X
MURINO SERENA	X	
MURRU GIOVANNI SALVATORE	X	
PIRAS LODOVICO	X	
TODDE FREDERIC ERMINIO	X	

=====

Totale presenti n. 11 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica

Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina

La seduta è pubblica.

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

GIRASOLE LÌ 06.06.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che per l'anno 2016 è applicabile l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO e considerato che, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;

RISCONTRATO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;

LETTO il comma 683 il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

LA TASSA, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

PRESO ATTO che, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

LA TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che sostituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che le tariffe della TARI, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale, approvato con deliberazione n. 9 del 19.06.2014 con all'oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC – APPROVAZIONE" e si compongono di una quota fissa e di una quota variabile:

- la quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- la quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Le tariffe si suddividono ulteriormente in:

1. "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare;
2. e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate

E' COMPETENZA del consiglio comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che per il Comune di Girasole è stato redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale Sig.ra Terenzio Livia Maria, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in quanto così come specificato nelle *Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe* (redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria nonché da Dirigenti della Direzione del Federalismo Fiscale del MEF), "*il generico riferimento all' "autorità competente" si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art. 201, d.lgs. 152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 5, d.lgs. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art. 8, comma 1, D.P.R. 158/1999), ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000);*

CONSIDERATO che l'art. 1 c. 660 della Legge 147/2013 prevede che ulteriori riduzioni o esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 devono essere finanziate con fondi comunali e non possono essere attribuite ai contribuenti TARI ed in particolare che tali riduzioni non possono eccedere il 7 per cento del costo complessivo del servizio;

VISTE le richieste di alcuni contribuenti di esenzione tari per i figli residenti a Girasole, ma non presenti per motivi di studio nel territorio comunale, valutate tali richieste e ritenuto di non accoglierle, in quanto il Comune non è in grado di finanziarle con fondi comunali;

PRESO ATTO che nulla modifica l'applicazione sul tributo comunale del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

CONSIDERATO, così come specificato nel D.P.R. 158/1999 ed in particolare che:

- l'art. 2, comma 2 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito anche dal comma 654 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 che prevede, ai fini TARI, la coperturaintegrale dei costi di investimento e di esercizio;
- l'art. 3 ove si stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3);
- l'art. 8 che individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione allegata;

Vista la legge di stabilità 2016, legge n.208 del 2015 che dispone che i Comuni possono continuare ad utilizzare anche per il 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al DPR n158/1999;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai competenti uffici comunali sulla base della documentazione fornita dai gestori del servizio, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), come sotto riportato;

CONSTATATO che il piano finanziario così come strutturato, sulla base dei costi comunicati dalle società addette alla gestione dei rifiuti, copre l'intero costo del servizio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati;

RITENUTO di dover approvare il Piano finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario alla successiva elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui tributi e sui servizi;

RITENUTE le tariffe, così come calcolate, congrue al fine di garantire la copertura dell'intero costo della gestione del servizio rifiuti stabilito nel Piano Finanziario,

RITENUTO di approvare le tariffe come risultanti da prospetto riassuntivo allegato:

VISTO l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio tecnico-manutentivo, Geom. Livia Maria Terenzio;

RISCONTRATO che il Bilancio di previsione per essendo stato convocato nei termini di legge in prima e seconda convocazione non è stato approvato dal consiglio entro il trenta aprile per mancanza del numero legale dei componenti;

RICHIAMATO in tal senso l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RISCONTRATO che alla data odierna non risulta ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione

Che pertanto nel rispetto della normativa sopra richiamata, in mancanza dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016, entro il termine perentorio del 30 aprile 2016 le tariffe in essere si considerano confermate come per legge anche per l'anno 2016;

Con voti unanimi delibera

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di dare atto:

- che il piano finanziario in argomento è stato redatto dal responsabile dell'ufficio tecnico Geometra Livia Maria Terenzio, in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);
- che il piano finanziario così come strutturato, sulla base dei costi comunicati dalle società addette alla gestione dei rifiuti, copre l'intero costo del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Di prendere atto del Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2016, al fine di quantificare il mancato gettito in entrata e individuare la somma che dovrà trovare copertura nella quota parte dell'avanzo libero, al fine di evitare conseguenze, che reiterate nel tempo posso compromettere la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

COSTI FISSI		COSTI ANNO 2014	COSTI ANNO 2015	COSTI ANNO 2016
CSL	spazzamento strade	500,00	200,00	-
CARC	spese amministrative (spese postali, cancelleria eccc.)	1.000,00	500,00	500,00
CGG	costi personale (15% personale ufficio tributi)	7.867,94	4.867,94	2.433,97
AC	altri costi (costi per analisi merceologiche frazione UMIDO, accantonamenti per bonifica discariche abusive)	3.200,00	1.000,00	900,00
ACC	accantonamenti	00:00	00:00	00:00
CK	costo usio capitale	00:00	00:00	00:00
AMM	ammortamenti	00:00	00:00	00:00
CCD	manutenzione programmi, costituzione fondo rischi crediti	22.000,00	5.500,00	46.000,00
	contributo ministeriale	451,07	451,07	451,07
sommano costi fissi		34.116,87	11.616,87	49.382,90

COSTI VARIABILI		COSTI ANNO 2014	COSTI ANNO 2015	COSTI ANNO 2016
CRT	Raccolta e trasporto RSU	25.482,60	62.645,07	62.645,07
	costo del personale (45%)	20.849,40	51.225,06	51.225,06
CTS	smaltimento RSU	47.724,16	22.196,08	12.200,00
CRD	raccolta e trasporto frazione differenziata	39.857,40	74.383,27	74.383,27
	costo del personale (45%)	32.610,60	60.859,04	60.859,04
CTR	costi trattamento e riciclo	3.833,44	3.998,96	1.998,96
	premialità		-	-
sommano costi fissi		170.357,60	260.697,48	248.701,40
sommano costi fissi e variabili		204.474,47	272.314,35	298.084,30
Totale comprensivo maggiorato del tasso d'inflazione programmata nella misura del 1,10%		206.723,69	275.309,81	301.363,23

Per le motivazioni espresse di considerare il piano finanziario 2016 solo per individuare il mancato gettito dell'entrata ai fini tari e destinare quota parte dell'avanzo libero a copertura del mancato gettito che la mancata approvazione del bilancio di previsione conseguentemente comporta;

Di confermare le tariffe in essere come per legge anche per l'anno 2016;

Di confermare come per il 2015 la riduzione del 50% della tariffa TASI e TARI (parte fissa e parte variabile) per le utenze non domestiche individuate nella categoria 2.17 (bar, caffè, pasticceria) a condizione che nei locali pubblici tipo bar e simili non siano presenti le macchinette da gioco e i videogiochi mangiasoldi;

Che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata in n. 4 rate come per l'anno 2015;

Di dare atto che la presente deliberazione, sarà inviata, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti....., sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n. 446/1997";